

## CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BABY POINT AZIENDALE

### Art. 1 *Oggetto del servizio*

Il presente capitolato disciplina il contratto per il servizio di gestione del Baby Point aziendale di Umbra Acque S.p.A. destinato ai figli dei dipendenti di età compresa tra i 6 e gli 11 anni.

### Art. 2 *Modalità di espletamento del servizio*

La gestione del servizio è caratterizzata dagli elementi minimi inderogabili riportati nella Tabella seguente.

Beneficiari	Massimo 15 bambini
Fascia età	6-11 anni
Luogo	Sede legale di Umbra Acque S.p.A. sita in via G. Benucci n. 162 - 06135 – Perugia
Orari	<ul style="list-style-type: none"><li>• Periodo scolastico: dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 18:00</li><li>• Periodo estivo o vacanze scolastiche: dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 18:00</li></ul>
Numero operatori	Presenza contemporanea di minimo 2 operatori
Attività	<ul style="list-style-type: none"><li>• Accoglienza e sorveglianza</li><li>• Aiuto compiti e potenziamento scolastico</li><li>• Attività laboratoriali e ludiche</li><li>• Servizio merenda</li></ul>

In fase contrattuale verranno dettagliati gli ulteriori aspetti operativi/gestionali offerti dal Fornitore in sede di gara.

**Art. 3**  
***Durata contrattuale***

Il contratto avrà durata di 12 mesi a partire dalla consegna del servizio. Umbra Acque S.p.A., alla scadenza dell'affidamento, si riserva un'opzione di proroga dello stesso per ulteriori 12 mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni.

**Art. 4 (Articolo revisionato)**  
***Importo***

***Al Fornitore per l'esecuzione del servizio sarà corrisposto un importo complessivo determinato dal ribasso offerto sull'importo a base di affidamento fissato pari a euro 65.000,00 (IVA esclusa). Detto importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio, ed ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione dello stesso.***

**Art. 5**  
***Direttore dell'esecuzione del contratto***

Umbra Acque S.p.A. prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

**Art. 6**  
***Avvio dell'esecuzione del contratto***

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Umbra Acque S.p.A. per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, Umbra Acque S.p.A. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

**Art. 7**  
***Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore***

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata da Umbra Acque S.p.A. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

**Art. 8**  
***Varianti***

Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità del servizio

**Art. 9**  
***Variazioni entro il 20%***

Umbra Acque S.p.A., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso il Fornitore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

**Art. 10**  
***La verifica di conformità***

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

**Art. 12**  
***Inadempimenti e penalità***

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carenza, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, Umbra Acque S.p.A., fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare al Fornitore delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempimento, avverso la quale il Fornitore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

**Art. 13**  
***Risoluzione***

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempimento agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione a mezzo di comunicazione scritta,

## REV. 1 DEL 29/03/2019 (Rivisto art. 4 “Importo”)

inoltrata via PEC al domicilio eletto dal Fornitore. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, Umbra Acque S.p.A., qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 10 giorni anche non consecutivi nel corso della durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, Umbra Acque S.p.A. potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese del Fornitore, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il Fornitore, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che Umbra Acque S.p.A. dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

### **Art. 14** **Recesso**

Umbra Acque S.p.A. si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte del Fornitore possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi al Fornitore tramite

lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso il Fornitore o ha diritto al pagamento delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

**Art. 15**  
***Pagamento delle fatture***

Il pagamento del servizio sarà effettuato a novanta (90) giorni fine mese data fattura.

La fattura dovrà essere emessa intestata ad Umbra Acque S.p.A. e compilata in conformità alle norme del DPR 633/1972 e ss.mm.ii., con i riferimenti al codice fiscale e alla partita IVA, ai beni e servizi acquistati e l'aliquota IVA come per legge.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito, l'Operatore Economico deve comunicare ad Umbra Acque S.p.A. entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il numero di Ordine d'acquisto relativi al servizio di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati da Umbra Acque S.p.A., dovrà essere riportati obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

**Fatturazione elettronica**

Dal 1 gennaio 2019 Umbra Acque S.p.A. rientra tra i soggetti obbligati all'applicazione della cd. Fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizio tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano. Tutte le fatture emesse dovranno essere trasmesse in formato elettronico, tramite piattaforma SDI, al seguente codice univoco ufficio: 0000000.

**Split payment**

Dal 1 gennaio 2018 Umbra Acque S.p.A. rientra tra i soggetti obbligati all'applicazione del cd. Split Payment per cui le fatture dovranno riportare la seguente annotazione:

“Scissione dei pagamenti – Art.17-ter D.P.R. 633/1972”. Umbra Acque S.p.A. provvederà a pagare la fattura al netto dell'IVA con le modalità contrattuali concordate e a versare l'importo dell'IVA esposta in fattura direttamente all'Erario.

**Art. 16**  
***Proroga contrattuale***

La proroga è limitata ad un periodo di mesi 6, necessari alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Umbra Acque S.p.A..

**Art. 17**  
***Garanzia definitiva***

Il Fornitore, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto, dovrà prestare una garanzia pari al 10% del valore del contratto stesso.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di Umbra Acque S.p.A..

**Art. 18**  
***Subappalto e divieto di cessione del contratto.***

Per l'esecuzione del servizio, data la particolarità dello stesso ed il carattere fiduciario proprio del Fornitore, non sono ammessi subappalti.

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

**Art. 19**  
***Foro competente***

Per ogni controversia o contestazione è competente il Foro di Perugia secondo il riparto di giurisdizione previsto dalla normativa vigente con esclusione della competenza arbitrale.

**Art. 20**  
***Normativa di rinvio***

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio al codice civile.

**Art. 21**  
**Privacy**

I dati personali del Fornitore, obbligatori per le finalità connesse al perfezionamento dell'affidamento del servizio, saranno oggetto di trattamento da parte di Umbra Acque S.p.A. nel rispetto ed in conformità alla normativa vigente di riferimento in materia di protezione dei dati personali.

L'informativa ai fornitori, completa ed adeguata al Regolamento Europeo n. 679 del 27 Aprile 2016 è disponibile sul sito web [www.umbraacque.com](http://www.umbraacque.com) alla sezione Privacy.

**Art. 22**  
**Ottemperanza al Sistema D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e Codice Etico adottati da Umbra Acque S.p.A.**

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., in materia di responsabilità amministrativa degli enti e al relativo Sistema D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. adottato da Umbra Acque S.p.A., il Fornitore dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal presente contratto, (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria Società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria Società, nonché (iii) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità di Umbra Acque S.p.A. ai sensi del citato D.Lgs. 231/2001 e s.m.i..

In particolare, il Fornitore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi e delle disposizioni del Sistema D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e del Codice Etico adottati da Umbra Acque S.p.A. in attuazione delle norme di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i..

Tale documenti sono disponibili nel sito internet [www.umbraacque.com](http://www.umbraacque.com) e il Fornitore dichiara di averne preso visione e conoscenza.

La violazione da parte del Fornitore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra, o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Sistema D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e nel Codice Etico adottati da Umbra Acque S.p.A., darà facoltà a quest'ultima di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi e per gli effetti

**REV. 1 DEL 29/03/2019 (Rivisto art. 4 “Importo”)**

dell'art. 1456 cod.civ., con comunicazione da inviarsi a mezzo di raccomandata a.r., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

Perugia, 21 marzo 2019

L'Amministratrice Delegata  
Tiziana Buonfiglio

